

L'Agente della riscossione deve essere assistito da un difensore

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 20 novembre 2009

il concessionario del servizio di riscossione non può stare in giudizio in proprio, ma deve necessariamente farsi assistere da un difensore ovvero da un soggetto abilitato alla difesa...

La sentenza n. 21459/2009 della suprema Corte di cassazione merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario poiché, in tema di difesa del concessionario, ha statuito i seguenti importanti principi processuali:

a) Il concessionario del servizio di riscossione non può stare in giudizio in proprio, ma deve necessariamente farsi assistere da un difensore ovvero da un soggetto abilitato alla difesa. Infatti, la disposizione dell'art. 12, comma 1, DLgs n. 546/1992, secondo cui «Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato» sia per il tenore letterale, sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, ai sensi del quale «Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato...», induce logicamente e inequivocamente a ritenere che il legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio. Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore riscontro normativo nel disposto dell'art. 82, Codice di procedura civile e nei principi elaborati dalla giurisprudenza, là dove la necessità della difesa tecnica viene pacificamente riconosciuta, salvo diverse specifiche previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi. Le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale principio, sono di stretta interpretazione e non giustificano l'invocata estensione;

b) i giudici di merito devono rilevare, anche d'ufficio, la mancanza di difesa tecnica e, per assicurare effettività di tutela giurisdizionale e garantire la regolarità del contraddittorio, cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare alla parte di nominare, in assegnando termine, un difensore abilitato; e, solo, all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso. La suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha richiamato il principio riaffermato dalle sezioni unite della Corte stessa con la sentenza n. 22601 del 2 dicembre 2004. Giova, a tal riguardo, precisare che componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire, le sezioni unite, hanno ribadito la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 13

giugno 2000 e n. 520/ 2002, secondo le quali l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione, della sezione o del Collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato, così esprimendo valutazioni adesive alla decisione n. 8369 del 12 giugno 2002 del giudice di legittimità, la quale aveva statuito che «la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo».

Riflessioni

L'obbligo di stare in giudizio mediante avvocato per i concessionari è stabilito dall'art. 12, comma 1, DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce: «le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze - rectius, delle Agenzie fiscali - o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato». Ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto «sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso».

In virtù di tali norme, il concessionario del servizio di riscossione, a differenza dell'amministrazione finanziaria, è obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica da parte di uno dei soggetti indicati nel comma 2 del medesimo art. 12.

L'obbligo di assistenza tecnica è stato previsto per le parti del processo diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze e dall'ente locale, per cui obbligati all'assistenza tecnica sono, oltre al concessionario del servizio di riscossione, anche l'intervenuto e il chiamato in giudizio Dal principio enunciato dalla sentenza n. 21459/2009 discendono le seguenti conseguenze. Anche le società concessionarie della riscossione dei tributi, come le parti private, devono essere assistite nel processo tributario da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista o altro

professionista).

L'assistenza tecnica, infatti, non può essere delegata da queste società né al legale rappresentante né ai propri funzionari. In seguito alla decisione della Suprema Corte, a tutti i soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, sia a quelli iscritti all'Albo del ministero dell'Economia e delle finanze, ai quali è affidata l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (che è il caso che ha formato oggetto della pronuncia), sia agli agenti della riscossione provinciali che fanno parte del gruppo Equitalia, è imposto di affidare la difesa ai professionisti. Naturalmente, la procura al difensore deve essere rilasciata, come previsto per i contribuenti, solo per le controversie di valore superiore a 5 milioni di vecchie lire.

La soluzione ermeneutica sopra descritta è più rispondente al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, fermo restando che secondo il giudice di legittimità:

a) la mancanza della certificazione da parte del difensore dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura in calce o a margine del ricorso introduttivo costituisce una mera irregolarità che non comporta la nullità della procura stessa (Cassazione sez. v sentenza n. 17845 del 3/09/2004);

b) l'illeggibilità della sottoscrizione della procura al difensore non determina l'invalidità della procura stessa quando dagli atti sia dato desumere che la sottoscrizione è stata apposta da persona della quale, nel contesto dell'atto stesso, è indicato il nome ed il cognome e che è dichiarata essere investita del potere di rappresentanza (Cassazione sez. v sentenza n. 06350 del 3/05/2002);

c) la sottoscrizione del difensore con la quale è autenticata la firma della parte apposta per il conferimento della procura in calce al ricorso in appello deve intendersi quale sottoscrizione dello stesso (Cassazione sez. v sentenza n. 15313 del 29/11/2000);

d) è valida, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza eseguita nei confronti del procuratore di parte costituita, deceduta nel corso del processo, la cui morte non sia stata dichiarata nel processo medesimo. L'omessa dichiarazione

di morte di una parte determina, infatti, l'ultrattività della procura ad litem (Sent. n. 7301 del 10 febbraio 2006 dep. il 29 marzo 2006 della Corte Cass., sez. tributaria);

e) l'atto di conferimento dell'incarico a difensore, abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni, espressamente riguardante anche "il presente giudizio" abilita il difensore stesso a sottoscrivere il ricorso in appello, in quanto il termine "giudizio" è idoneo ad abbracciare l'intero conflitto di interessi sottoposto al giudice (Sent. n. 16718 del 23 maggio 2007 dep. il 27 luglio 2007 della Corte Cass., sez. tributaria);

f) anche nel processo tributario, la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2 del codice civile (Sent. n. 16709 del 22 maggio 2007 dep. il 27 luglio 2007 della Corte Cass., sez. tributaria);

g) per le controversie intraprese nella vigenza del vecchio processo tributario senza assistenza tecnica, il presidente della sezione o il collegio sono tenuti a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo la nuova norma sull'assistenza tecnica quando questa sia prevista come obbligatoria. L'inosservanza di tale obbligo del giudice, configurando una violazione del diritto di difesa, comporta la nullità del procedimento e della sentenza emessa. Anche in tale ormai residuale fattispecie, regolamentata dal regime transitorio previsto dall'articolo 79 del dlgs n. 546/92 qualora il contribuente in giudizio risulti privo della prescritta assistenza tecnica, la commissione tributaria non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza aver prima ordinato al contribuente medesimo di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati (Cassazione sentenza n. 519 del 18 gennaio 2002).

Angelo Buscema

20 Novembre 2009

ALLEGATO

Sent. n. 21459 del 9 ottobre 2009 (ud. del 9 luglio 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria

Svolgimento del processo - La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società contribuente sopra indicata avverso il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza con cui aveva richiesto alla società concessionaria per la gestione delle entrate del Comune di Pomezia, A. S. S.r.l., il rimborso del maggiore importo versato a titolo di ICI per il 1998 e 1999.

Il ricorso è stato accolto dalla C.T.P., che ha ritenuto fondata la pretesa della società contribuente. Proponeva appello la società concessionaria, ma la C.T.R., con sentenza depositata l'11 aprile 2006, lo dichiarava inammissibile, in quanto proposto dall'amministratore delegato, senza l'assistenza tecnica da parte di difensore abilitato prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 alla quale sono obbligate tutte le parti del processo diverse dall'amministrazione finanziaria e dall'ente locale.

La società concessionaria ricorre per Cassazione con due motivi.

L'intimata società resiste con controricorso, nel quale formula ricorso incidentale, con un motivo.

Motivi della decisione - Col il primo motivo, la società concessionaria deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, chiedendo a questa S.C. di verificare se "in caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate di un Comune affidata a società mista partecipata in maggioranza dal Comune stesso, il legale rappresentante della società può stare in giudizio o se la stessa debba farsi rappresentare da difensore tecnico". Premette che il servizio è stato affidato a norma del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e si configura come una forma di gestione diretta del servizio e ricorda che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 prevede che l'ente locale possa stare in giudizio tramite il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il servizio tributi.

Con il secondo motivo, la concessionaria deduce ulteriore violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e, richiamando la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, chiede se detta disposizione debba interpretarsi nel senso che la parte che sta in giudizio senza l'assistenza tecnica debba essere invitata a conferire incarico a difensore abilitato e che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata solo ove la parti non vi ottemperi nel termine assegnatole.

Il ricorso è fondato.

Le questioni prospettate con i primi due mezzi, che, data la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, devono essere risolte in base ai principi riaffermati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 22601 del 02/12/2004 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire, le Sezioni Unite, hanno, infatti, ribadito la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto inesequito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato, così esprimendo valutazioni adesive alla decisione di questa Sezione n. 8369 del 12/06/2002, la quale aveva statuito che "la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a L. 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo".

Questa Sezione ha, poi, affermato che tali principi valgono tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dalla parte privata, che qualora attore o appellante siano le altre parti ("l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato") menzionate dal precedente art. 10, atteso che la norma dell'art. 12, comma 1 ("le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"), sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 c.p.c. -

gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi Cass. 7 dicembre 2005 n. 27035).

In applicazione di tali condivisi principi, il ricorso va accolto.

I giudici di appello, infatti, anziché dichiarare inammissibile l'appello, avrebbero dovuto rilevare, anche d'ufficio, la mancanza di difesa tecnica della società concessionaria e, per assicurare effettività di tutela giurisdizionale e garantire la regolarità del contraddittorio, cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare alla parte di nominare, in assegnando termine, un difensore abilitato; e, solo, all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso. Né a diversa conclusione possono indurre le argomentazioni svolte a sostegno del profilo di censura prospettato con il primo mezzo, perché la società concessionaria non rientra tra i soggetti che, in base alle richiamate norme, hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di difensore abilitato, ciò sia in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, sia in base ai principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c.. Infatti, la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, secondo cui "le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato" sia per il tenore letterale, sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, a norma del quale "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze e l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato", induce logicamente ed inequivocamente a ritenere che il Legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio. Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore riscontro normativo nel disposto dell'art. 82 c.p.c. e nei principi elaborati dalla giurisprudenza, laddove la necessità della difesa tecnica viene pacificamente riconosciuta, salvo diverse specifiche previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi. Si tratta, in sostanza di una lettura costituzionalmente orientata delle indicate disposizioni, in linea con quella fornita dalla richiamata sentenza n. 22601/04.

Si ritiene, in buona sostanza, che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale principio, siano di stretta interpretazione e non giustificino l'invocata estensione (Cass. n. 27035 del 2005, cit.).

Del resto, il concessionario non puntualizza in ricorso quali siano gli elementi concreti del rapporto concessorio che giustificino la deroga al generale principio della difesa tecnica, non rilevando, al riguardo, le caratteristiche della società concessionaria (società mista partecipata in maggioranza dall'ente locale).

In accoglimento del ricorso principale, va, dunque, cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, attenendosi ai richiamati principi, ordinerà alla A. S. S.r.l. di munirsi di difesa tecnica in assegnando termine e, quindi, procederà al riesame, pronunciando sul merito e sulle spese. Dovendo rinnovarsi il giudizio di appello, è ovvio che non sussistono - come rilevato dal F.G. e diversamente da quanto sostenuto dalla resistente - i presupposti per una decisione nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c. Deve considerarsi, infine, assorbito il ricorso incidentale, con cui la società contribuente ha denunciato l'omessa motivazione della statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M. - Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l